

ISSN 2724-1106

IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ITALIANO E COMPARATO



Rivista trimestrale – open access

Speciale 1/2024

**La comunicazione scientifica e didattica del diritto processuale:
ricerca, informazione, insegnamento**

Atti del Convegno di Napoli, 26 gennaio 2024

La comunicazione scientifica e didattica del diritto processuale: ricerca, informazione, insegnamento

Seminario de *Il diritto processuale civile italiano e comparato*

- Rivista scientifica trimestrale, Open access -

Napoli, 26 gennaio 2024

Corso Umberto I, 40 - Aula Pessina

Ore 9.00 – Saluti e Parole di introduzione

Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento e Presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti

Francesco Paolo Luiso, Presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile

Prima sessione

Ferruccio Auletta, presentazione e coordinamento

Ore 9:30 > 10:45

Ilaria Pagni, *Lo stato dell'editoria scientifica, il diritto processuale e l'ordinamento giudiziario*

Domenico Dalfino, *I periodici di informazione scientifica e il diritto processuale civile*

Andrea Panzarola, *La classificazione delle fonti e il ruolo delle società scientifiche: l'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*

Coffee break

Ore 11:15 > 13:15

Tavola rotonda

**Manuali e materiali per la didattica
del diritto processuale civile**

Ne discutono, con Francesco Paolo Luiso: **Giampiero**

**Balena, Antonio Carratta, Cesare Cavallini, Giuseppe
della Pietra, Sergio Menchini, Giuseppe Ruffini**

Buffet

Seconda sessione

Nicola Rascio, presidenza e coordinamento

Ore 14.45 > 15.30

Elena D'Alessandro, *Ricerca, informazione e dissemination in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito (Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8)*

Valentina Capasso, *Open data giudiziari, protezione dei dati personali e accountability del giudice: esperienze straniere*

Ore 15.30 > 17.30

Tavola rotonda

**Identità, complementarità e attualità delle fonti
editoriali del diritto processuale civile**

Parlano di:

Rivista di diritto processuale, **Salvatore Boccagna**

Rivista trim. dir. e proc. civ., **Elena Zucconi Galli Fonseca**

Il Giusto processo civile, **Augusto Chizzini**

Il processo, **Roberto Martino**

Rivista dell'arbitrato, **Mauro Bove**

Giustizia consensuale, **Silvana Dalla Bontà**

www.judicium.it, **Bruno Sassani**

www.ildirittoprocessualecivile.it, **Gian Paolo Califano**

Segreteria organizzativa: antonella.raganati@unina.it

MIRKO ABBAMONTE – Associato dell'Università LUM Giuseppe Degennaro
FERRUCCIO AULETTA – Ordinario dell'Università LUISS Guido Carli
GIAMPIERO BALENA – Ordinario dell'Università degli Studi Aldo Moro
SALVATORE BOCCAGNA – Ordinario dell'Università di Napoli Federico II
MAURO BOVE – Ordinario dell'Università degli Studi di Perugia
GIAN PAOLO CALIFANO – Ordinario dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli
VALENTINA CAPASSO – Ricercatrice dell'Università di Napoli Federico II
ANTONIO CARRATTA – Ordinario dell'Università di Roma Tre
CESARE CAVALLINI – Ordinario dell'Università Bocconi
AUGUSTO CHIZZINI – Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ELENA D'ALESSANDRO – Ordinaria dell'Università di Torino
DOMENICO DALFINO – Ordinario dell'Università degli Studi Aldo Moro
SILVANA DALLA BONTÀ – Ordinaria dell'Università di Trento
GIUSEPPE DELLA PIETRA – Ordinario dell'Università di Napoli Parthenope
FRANCESCO PAOLO LUISO – Presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
ROBERTO MARTINO – Ordinario dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara
SERGIO MENCHINI – Ordinario dell'Università degli Studi di Pisa
ILARIA PAGNI – Ordinaria dell'Università degli Studi di Firenze
ANDREA PANZAROLA – Ordinario dell'Università di Roma Tor Vergata
GIUSEPPE RUFFINI – Ordinario dell'Università di Roma Tre
BRUNO SASSANI – Emerito dell'Università di Roma Tor Vergata
ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA – Ordinaria dell'Università di Bologna

INDICE

Prima sessione

FERRUCCIO AULETTA	
<i>PRESENTAZIONE</i>	1
ILARIA PAGNI	
<i>LO STATO DELL'EDITORIA SCIENTIFICA, IL DIRITTO PROCESSUALE E L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO</i>	3
DOMENICO DALFINO	
<i>I PERIODICI DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE</i>	14
ANDREA PANZAROLA	
<i>LA CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI E IL RUOLO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE: L'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE</i>	22

Tavola rotonda: Manuali e materiali per la didattica del diritto processuale civile

Interventi di:	
GIAMPIERO BALENA	29
ANTONIO CARRATTA	31
CESARE CAVALLINI	42
GIUSEPPE DELLA PIETRA	53
SERGIO MENCHINI	55
GIUSEPPE RUFFINI	57

Seconda sessione

ELENA D'ALESSANDRO	
<i>RICERCA, INFORMAZIONE E DISSEMINATION IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: LA BANCA DATI DI MERITO (OBIETTIVO PNRR M1-C1 RIFORMA 1.8)</i>	63
VALENTINA CAPASSO	
<i>OPEN DATA GIUDIZIARI, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ACCOUNTABILITY DEL GIUDICE: ESPERIENZE STRANIERE</i>	77

**Tavola rotonda: Identità, complementarità e attualità delle fonti editoriali
del diritto processuale civile**

Interventi di:

SALVATORE BOCCAGNA (<i>RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE</i>)	88
ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA (<i>RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE</i>)	92
AUGUSTO CHIZZINI (<i>IL GIUSTO PROCESSO CIVILE</i>)	97
ROBERTO MARTINO – MIRKO ABBAMONTE (<i>IL PROCESSO</i>)	102
MAURO BOVE (<i>RIVISTA DELL'ARBITRATO</i>)	110
SILVANA DALLA BONTÀ (<i>GIUSTIZIA CONSENSUALE</i>)	117
BRUNO SASSANI (<i>WWW.JUDICIUM.IT</i>)	130
GIAN PAOLO CALIFANO (<i>WWW.ILDIRITTOPROCESSUALECIVILEITALIANOECOMPARATO.IT</i>)	133

Considerazioni Conclusive

FRANCESCO PAOLO LUISO	135
-----------------------------	-----



SECONDA SESSIONE

TAVOLA ROTONDA “IDENTITÀ, COMPLEMENTARITÀ E ATTUALITÀ DELLE FONTI EDITORIALI DEL DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE”

IL PROCESSO

Intervento di Roberto Martino e Mirko Abbamonte

La nostra giovane Rivista giuridica quadrimestrale è nata quasi come una scommessa¹. Sul finire del 2018 abbiamo pubblicato il primo fascicolo optando per il formato cartaceo, in un periodo contraddistinto dal crescente sviluppo di portali e riviste scientifiche online e/o in open access (tra cui spicca sicuramente – per diffusione e autorevolezza – *Judicium*, la rivista online creata da Bruno Sassani, che ha fatto da “apripista”) che offrono la possibilità di condividere con la comunità scientifica i risultati delle proprie ricerche quasi in tempo reale.

L’idea di dare vita ad una nuova Rivista cartacea nasce – come spiegato nella presentazione del primo fascicolo² – innanzitutto dalla necessità di offrire un ulteriore spazio di discussione e confronto con l’obiettivo di ribadire la centralità delle regole processuali nonché un adeguato bilanciamento di tutte le garanzie fondamentali del giusto processo.

L’esigenza di un’adeguata riflessione sui momenti centrali della giurisdizione è diventata ancora più pressante in un’epoca in cui si assiste — come ha sottolineato in un suo *Editoriale*, Romano Vaccarella³ — al proliferare di «una legislazione processuale contro il processo». Le recenti riforme del processo civile, così come anche le recenti prassi giurisprudenziali, rispecchiano un diritto processuale dello “stato di eccezione”, caratterizzato da un sempre più largo approccio utilitaristico e quantitativo alle problematiche processuali, dalla promozione dei principi a scapito delle regole procedurali, dalla graduale penetrazione del principio di sinteticità degli atti processuali, dalla delegittimazione della legalità procedurale, nonché dall’esortazione alla semplificazione ed alla flessibilità⁴.

In questa cornice storica, caratterizzata dalla cronica crisi e inefficienza del sistema giudiziario, sembra essere sempre più diffusa l’idea per cui le regole processuali, in fin dei conti, rappresentano delle formalità che possono essere anche sacrificate in nome dell’efficienza del sistema giustizia, intesa essenzialmente in termini di celerità e ragionevole durata del processo e, quindi, come garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

A tale riguardo, però, si impone un chiarimento in ordine ai rapporti tra efficienza del sistema ed effettività della tutela giurisdizionale. Si può dire che, in termini generali, l’efficienza – riferita ad una determinata organizzazione – misura la capacità costante di rendimento e di

¹ In questi termini si può parlare, almeno inizialmente, dell’idea che, nell’estate del 2018, Roberto Martino ha prospettato ad Emanuele Degennaro, Presidente dell’Università LUM, e che è stata subito accolta con entusiasmo da Antonio Barone e, successivamente, dagli altri amici e colleghi che attualmente compongono la Direzione scientifica della Rivista.

² R. MARTINO, «Il processo». *Una nuova rivista*, in *Il processo*, 2018, 3, p. 1 ss., spec. p. 3 ss.

³ R. VACCARELLA, *Il processo civile sotto l’incubo della ragionevole durata*, in *Il processo*, 2018, p. 27.

⁴ Di recente su questi temi A. PANZAROLA, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2021, *passim*.

rispondenza alle funzioni o ai fini dell'organizzazione medesima. Inteso in questi termini, il principio di efficienza, applicato al processo, dovrebbe essere indissolubilmente connesso con l'altro principio dell'effettività della tutela giurisdizionale. Pare, infatti, che – in virtù della garanzia costituzionale del “giusto processo” – la funzione principale dell'organizzazione giudiziaria sia quella di assicurare, attraverso il processo, l'effettività della tutela, attribuendo ad ogni utente della giustizia tutto quello che gli è garantito dall'ordinamento, cioè dal diritto sostanziale⁵. In effetti, nella considerazione del legislatore i due principi sono indissolubilmente connessi, nel senso che l'aumento dell'efficienza del sistema giustizia giova sempre e comunque nell'ottica della ragionevole durata dei processi e, di conseguenza, dell'effettività della tutela giurisdizionale⁶.

La questione, tuttavia, merita di essere approfondita, tenendo conto del diverso piano sul quale operano oggi il principio di effettività della tutela ed il principio di efficienza della giustizia, e del reale rapporto tra i due principi.

Sempre più si fa strada, anche nella dimensione del processo, un approccio economicistico, di tipo utilitaristico e “quantitativo”, alle problematiche processuali, che pretende di dedurre il giusto dall'utile e che, ad esempio, applica il principio di proporzionalità anche al processo civile, nel quadro di una visione utilitaristica *à la* Bentham⁷. Ne consegue che, in analogia con quanto accade per i sistemi produttivi, anche per il sistema giustizia l'efficienza viene vista essenzialmente in termini di produttività, intesa come capacità di adottare i provvedimenti che definiscono i diversi procedimenti. In altri termini, l'organizzazione giudiziaria viene riguardata alla stessa stregua di un sistema produttivo, che viene considerato efficiente quando minimizza i costi a parità di risultati o massimizza i risultati a parità di costi. Ciò che conta è perseguire l'interesse generale a che il sistema giustizia, nel suo insieme, funzioni. Data una certa quantità di risorse destinate alla giustizia, l'efficienza – così intesa - misura la celerità dell'esame delle domande di giustizia e la capacità degli uffici giudiziari di smaltire il carico del contenzioso su di essi gravante. In altri termini, il principio di efficienza riguarda direttamente la gestione delle risorse (scarse) destinate al servizio giustizia e attiene propriamente alla dimensione

⁵ In effetti, il processo può definirsi “giusto” solo in quanto conduca alla pronuncia di una decisione “giusta”, tale cioè da dare concreta e fedele attuazione a quell'assetto di interessi astrattamente delineato dal diritto sostanziale: così, G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 6° ed., I, Bari, 2023, p. 68. Sembra corretto ritenere che, secondo il diritto positivo (artt. 2907 c.c., 24 Cost., 6 CEDU), lo scopo del giusto processo concerne la tutela effettiva dei diritti. Sul punto cfr., ad es., P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, 3ª ed., Bologna, 2016, p. 30 s.; F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile. Principi generali*, I, Milano, 2023, p. 25 ss.; nonché, quanto alla necessità che il processo consegua una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ai sensi dell'art. 6 e 13 CEDU, B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 7ª ed., Milano, 2019, p. 22.

⁶ Ad esempio, la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante Delega al Governo per “l'efficienza” del processo civile, prevede espressamente tra i principi e criteri direttivi quello di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo», con ciò saldando in un connubio indissolubile l'efficienza del processo con la sua ragionevole durata e l'effettività della tutela: così, l'art. 1, comma 5, lett. a), l. 206/2021. Cfr., anche, la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, in *Gazz. Uff. – Serie generale* n. 245 del 19 ottobre 2022, Supplemento straordinario n. 5, 1 ss., spec. 6, che richiama gli «obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”», precisando che tali obiettivi, «pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano sovente, all'interno delle singole innovazioni proposte, in forma congiunta, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta una sorta di unitaria “stella polare” di riferimento nel sistema della giustizia civile».

⁷ Sul punto, cfr., da ultimo, A. PANZAROLA, *Principi e regole in tema di utilitarismo processuale*, cit., p. 42 ss., 49 s., ove, ad esempio, con riferimento al c.d. abuso del processo si mette in evidenza che nella fondazione giurisprudenziale della controversa nozione in esame «ha un posto di rilievo il riferimento alla attuazione di un programma con finalità collettive di gestione di una risorsa scarsa (come quella giudiziaria)», programma – aggiungerei io - che fa perno sul principio della ragionevole durata del processo, (malamente) inteso in senso oggettivo ed efficientista, piuttosto che come diritto del singolo utente della giustizia ad una tutela effettiva.

(quantitativa) della realizzazione dell'interesse generale al funzionamento, nel suo complesso, della macchina della giustizia.

Discorso diverso va fatto per il principio di effettività della tutela, che affonda le sue radici nel rapporto tra diritto sostanziale e processo e che viene garantito sia a livello costituzionale che internazionale (v. artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'UE). In definitiva, il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato tra i diritti inviolabili della persona, in quanto funzionale alla attuazione delle situazioni soggettive previste e tutelate sul piano del diritto. Le disposizioni in esame garantiscono, altresì, l'effettività della tutela: il singolo utente della giustizia deve ottenere, attraverso il processo, tutto quello che gli è assicurato dall'ordinamento, cioè dal diritto sostanziale⁸.

Il principio di effettività della tutela si colloca, pertanto, in una dimensione essenzialmente individuale (qualitativa), quale diritto fondamentale di ogni utente del servizio giustizia. Viceversa, il principio di efficienza opera sul piano dell'interesse generale ad una oculata gestione delle risorse e al corretto funzionamento del sistema giustizia.

A tale riguardo, va rilevato che da molti anni, ormai, l'obiettivo primario da conseguire sul piano normativo deve essere, secondo il legislatore, quello di aumentare, nel massimo grado possibile, l'efficienza del processo, intesa come capacità di soddisfare la domanda di giustizia in tempi rapidi. La maggior parte degli interventi legislativi adottati negli ultimi anni – sino alla recente riforma Cartabia (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - mira, sempre più, alla introduzione di tecniche di tutela caratterizzate dalla riduzione e semplificazione delle attività processuali, con l'obiettivo evidente di "accelerare" la tutela giurisdizionale. Basti pensare alla riforma del giudizio di cassazione (d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella l. 25 ottobre 2016, n. 197) che - nel dichiarato intento di soddisfare l'aspirazione «urgentissima» di abbreviare i tempi del processo davanti alla Suprema Corte – ha elevato a procedimento ordinario per la decisione dei ricorsi il procedimento camerale, ulteriormente semplificato rispetto al passato. Tale scelta è stata, peraltro, confermata dalla riforma Cartabia, anzi diremmo ancor più rafforzata, ove si pensi al nuovo procedimento «per la decisione accelerata» dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (art. 380-*bis* c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 149/2022). Alla medesima politica legislativa, volta ad un recupero dell'efficienza del processo attraverso la riduzione e semplificazione delle attività processuali, possono essere ricondotti molti altri interventi, più o meno recenti, del nostro legislatore⁹.

⁸ Sul punto, è opportuno richiamare quanto statuito a tale riguardo dalla stessa Corte Costituzionale, con orientamento costante. «Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss'anche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione» (così, Corte Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Giust. Pen.* 1999, I, 161, punto 3.1. della motivazione in diritto, che richiama e riconduce a sistema una serie di suoi precedenti; cfr., in particolare, Corte Cost. 3 luglio 1997, n. 212, in *Giur. cost.*, 1997, 2141 ss.; Corte Cost. 27 dicembre 1965, n. 98, punto 2 della motivazione in diritto, secondo cui l'invio alla tutela giurisdizionale discende anche dalla considerazione che di tale diritto è stata fatta nell'art. 6 della CEDU; Corte Cost. 2 febbraio 1982, n. 18, in *Giur. cost.* 1982, I, 138 ss.).

⁹ A mero titolo esemplificativo si può richiamare la previsione, nel 2009, del nuovo procedimento sommario di cognizione (artt. 702 ss. c.p.c., inseriti dall'art. 51 l. 18 giugno 2009, n. 69), quale alternativa al rito ordinario del tribunale in

La previsione di strumenti processuali semplificati rispetto al paradigma ordinario di tutela, diretti a derogare a quest'ultimo nell'ottica della accelerazione della tutela giurisdizionale e dell'efficienza del processo, può porre il problema del rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, *in primis* il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di difesa delle parti¹⁰. Ed anche quando non si scenda sotto la soglia del "minimo" costituzionale, il depotenziamento dei poteri e delle facoltà delle parti, che di norma consegue alla semplificazione del rito o comunque a scelte mirate all'efficienza del processo "a costo zero", impone comunque di valutare l'impatto sui cittadini della relativa disciplina.

Per dirla con parole di Andrea Panzarola, che esprime, a tale riguardo, serie e condivisibili preoccupazioni¹¹, quando si maneggia un concetto come quello di utilità collettiva, facilmente gli altri valori o aspirazioni recedono: «la dimensione *quantitativa* dell'interesse generale può fagocitare, per sua natura, i profili *qualitativi* della tutela giudiziaria individuale»; e così, «il contenuto *soggettivo* dei diritti alla giustizia si indebolisce (sino a dissolversi) sotto il fardello costituito dal categorico contenuto *oggettivo* (economicistico) di un principio 'sfrenato' (ma meglio si direbbe di un '*valore*' tirannico)»¹².

composizione monocratica. Con la riforma Cartabia, l'ambito di applicazione del rito sommario, denominato processo "semplificato" di cognizione e corretto ed integrato su alcuni aspetti v. (artt. 281-*decies* e ss. c.p.c., introdotti dal d. lgs. n. 149/2022), è stato ampliato: il nuovo rito è sempre applicabile nelle cause a decisione monocratica e può trovare applicazione anche nelle cause a decisione collegiale, quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa. Sempre a titolo esemplificativo, si pensi alle nuove ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda, previste dagli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. introdotti dalla riforma Cartabia. Altro significativo esempio può essere rinvenuto nella previsione della possibilità di pronunciare, con ordinanza *in limine litis*, l'inammissibilità dell'appello che non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento (artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., introdotti dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, 134). Certamente, la richiamata previsione – che tanti problemi ha suscitato sin dalla sua apparizione – è stata modificata dal d. lgs. n. 149 del 2022. Tuttavia, a seguito della riforma Cartabia il giudice di appello può pronunciare sulla manifesta infondatezza dell'appello, oltre che sulla sua inammissibilità, in forma semplificata, con sentenza motivata in maniera sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi (v. il nuovo art. 350-*bis* c.p.c.). Senza dimenticare l'introduzione, qui e là, di riti stravaganti a cognizione piena, pur dopo che il legislatore, con il c.d. decreto sulla semplificazione dei riti (d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150), aveva individuato per la cognizione piena (soltanto) tre modelli di riferimento (il rito ordinario di cognizione; il procedimento sommario di cognizione; il rito del lavoro): si pensi al processo per l'equa riparazione dei danni derivati dall'eccessiva durata dei processi, che, dopo la riforma del 2012, si articola in una prima fase di tipo monitorio ed in una seconda fase regolata dalle norme sui procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c. [v. art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134].

¹⁰ Sul punto, sia consentito rinviare a R. MARTINO, *Il processo civile di fronte all'emergenza: "accelerazione" del rito e tramonto del principio di oralità*, in *Il processo*, 2023, p. 1 ss., spec. p. 10 ss., ove la questione viene approfondita con riguardo specifico alla progressiva sostituzione della trattazione scritta a quella orale e alla conseguente incidenza del criterio economicistico ed efficientistico sul principio di oralità. Considerato che il connubio, diremmo millenario, tra contraddittorio e oralità rappresenta (o, meglio, dovrebbe rappresentare) uno snodo essenziale del processo civile, il tramonto del principio di oralità può essere indicato come un aspetto emblematico degli interventi legislativi e delle interpretazioni giurisprudenziali di quest'ultimo periodo, nella direzione dell'indebolimento del contenuto soggettivo dei diritti alla giustizia sotto la spinta della dimensione quantitativa dell'interesse generale. Sui rischi di un'eccessiva semplificazione dei modelli processuali, cfr., ad es., E. M. MARENGHI, *Processo senza modello e giustizia semplificata*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, p. 885 ss. In ordine, poi, al pericolo che può derivare dalla considerazione del fattore temporale in termini di riduzione massima della durata del procedimento, cfr. P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Quest. giust.*, 1/2017, p. 109 ss., spec. 112 s., secondo cui il principio della ragionevole durata assume un valore "sussidiario" rispetto ad altri principi, che vanno considerati "primari", quali il diritto di difesa e l'imparzialità dei giudici.

¹¹ Cfr. A. PANZAROLA, *Principi e regole in tema di utilitarismo processuale*, cit., p. 55 s.; v. anche *Id.*, *Alla ricerca dei substantialia processus*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 680 ss.

¹² Così, A. PANZAROLA, *Principi e regole in tema di utilitarismo processuale*, cit., p. 55.

Per contrastare questa pericolosa deriva, chiunque abbia a cuore le sorti della giustizia «è chiamato a dare il proprio contributo»¹³.

Oggi però le riflessioni sul processo rischierebbero di risultare poco fruttuose e, comunque, quasi chiuse in sé stesse, ove venissero limitate alla disamina dei singoli processi giurisdizionali regolati dal nostro ordinamento, senza aprirsi ad un vero confronto che li abbracci tutti. Ciò, sia in una prospettiva sincronica – non limitata, peraltro, ai soli processi nazionali ma estesa anche alle esperienze degli altri ordinamenti, statali e sovranazionali –, sia in una prospettiva diacronica, essendo innegabile che lo studio dell'evoluzione storica degli istituti processuali, arricchisce la capacità di comprensione e di applicazione, da parte dell'interprete, anche della disciplina vigente.

Tale metodo di indagine è, per la verità, già suggerito dai plurimi interventi legislativi e giurisprudenziali che, da sempre, hanno assegnato al processo civile una funzione di punto di riferimento per (molti) altri processi. È sufficiente qui ricordare che, anche dopo la recentissima riforma del processo tributario (d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), l'art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, continua a disporre il rinvio alla disciplina del codice di procedura civile per tutto quanto non disposto dalle norme speciali ivi contenute, e con esse compatibili.

Ma il discorso è più profondo, affonda le sue radici nella stessa Carta costituzionale e riguarda tutti i processi giurisdizionali. Come ha ricordato anche Francesco Luiso nel suo precedente intervento, i principi del giusto processo cristallizzati nell'art. 111 della Costituzione non riguardano esclusivamente la giustizia civile ma si riferiscono al fenomeno processuale nel suo complesso.

Emblematica, a tale riguardo, è la complessa vicenda giurisprudenziale relativa all'ambito di applicazione dell'art. 111, comma 8, Cost., che ha interessato le alte Corti italiane ed europee ed è culminata nella pronuncia della Corte di Giustizia sul caso *Randstadt*¹⁴. Tale complessa vicenda induce nuovamente ad interrogarsi sulla essenza del principio di unità funzionale della giurisdizione. Non conta che la funzione giurisdizionale sia esercitata da un solo ordine o da più ordini giurisdizionali. Ciò che conta veramente, ai fini della garanzia del cittadino alla tutela giurisdizionale, è che alle magistrature diverse dall'ordinaria venga assicurato il necessario quoziente d'indipendenza, che valga a garantire, a livello istituzionale, la loro terzietà ed imparzialità; e che vengano, altresì, assicurate alle parti tutte le altre garanzie funzionali ad un corretto esercizio del potere giurisdizionale.

In altri termini, il disegno costituzionale può dirsi compiutamente realizzato soltanto in quanto, a prescindere dalle diversità degli organi della giurisdizione, la pronuncia di merito sia emessa all'esito di un processo «giusto», condizione prima per pervenire ad una decisione che si manifesti come «giusta», tale, cioè, da dare concreta e fedele attuazione a quell'assetto di interessi astrattamente delineato dal diritto sostanziale.

Al di là del fatto che, con riferimento ai giudici speciali, restano ancora dubbi sulla loro effettiva indipendenza e professionalità, ciò che preme qui rilevare è che l'effettività della tutela davanti alle diverse giurisdizioni implica l'applicazione di regole procedurali rispondenti ai principi del

¹³ Così R. MARTINO, *Il processo civile*, cit., p. 15.

¹⁴ Cfr. Corte Giust. UE, 21 dicembre 2021, *Randstadt*, su cui v., se vuoi, R. MARTINO, *La Corte di Giustizia si pronuncia sulla querelle, tutta italiana, circa l'ambito di applicazione dell'art. 111, comma 8, Cost.: note a prima lettura*, in *Il processo*, 2021, p. 566 ss.

«giusto processo», in maniera conforme da giurisdizione a giurisdizione. Non è possibile, in altri termini, che il giudice amministrativo o il giudice contabile adottino una interpretazione di una norma processuale in contrasto con i principi del «giusto processo» e tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda; mentre, se la domanda fosse stata proposta davanti al giudice ordinario, questi avrebbe adottato una soluzione in linea con quei principi costituzionali tale da condurre alla pronuncia sul merito; e viceversa. Il pluralismo organizzativo delle giurisdizioni non può andare a discapito dei diritti dei cittadini ad un provvedimento sul merito, nel pieno rispetto delle regole sul «giusto processo».

Pur nel pluralismo organizzativo, ciò che conta veramente – secondo la Costituzione – è la «unicità dei tratti della tutela giurisdizionale»¹⁵, da qualunque organo essa venga impartita. Il pluralismo delle giurisdizioni risponde all'esigenza di assicurare a certe categorie di controversie giudici maggiormente adeguati alla loro decisione. Ciò non toglie, però, che il loro compito è quello di rendere giustizia, e renderla tutti i giudici secondo particolari contenuti e tratti definiti già nella Costituzione. Il problema, allora, non è soltanto quello di assicurare l'univoca lettura delle singole regole processuali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione amministrativa, contabile, ordinaria. Il problema è anche assicurare una univoca lettura delle norme costituzionali sulla giurisdizione, in maniera tale che i tratti comuni delineati per l'esercizio dell'attività giurisdizionale vengano rispettati in tutti i processi, soprattutto per scongiurare il rischio di denegata giustizia.

Di qui l'idea, che caratterizza e distingue la nostra Rivista nel panorama scientifico ed editoriale italiano, di creare un ulteriore spazio per condividere riflessioni, idee ed esperienze di studiosi di diversa estrazione. Come è stato sottolineato nella presentazione della Rivista, *«gli studi processuali non devono avere un ambito meramente settoriale ma devono superare gli steccati ed aprirsi al confronto con gli altri e diversi settori interessati dal fenomeno processuale»*.

Questo spiega anche il titolo della rivista, semplice ed essenziale, che però al tempo stesso racchiude il minimo comun denominatore di una attività scientifica e professionale che abbraccia una pluralità di settori scientifici.

La necessità di aprirsi ad un confronto più ampio, che superi i confini tracciati dai singoli settori processuali, è ben descritta da Remo Caponi, il quale scrive *«Per chi avverte in modo pressante l'esigenza di immergere la sua opera nella propria stagione di vita, senza rimanere schiavo dello spirito del tempo, non vi è forse momento più opportuno di quello attuale per vivere un intenso momento di meditazione. Infatti, nelle fasi di radicale cambiamento dei fondamenti della vita individuale e della convivenza delle comunità, cresce il bisogno di fare il punto della situazione, allargando il quadro dei punti di vista sostenibili, e così di distinguere ciò che è durevole da ciò che è caduco nel nostro modo di essere al mondo e di vedere le cose della vita. Riflessioni di questo genere non si possono condurre nell'isolamento personale e nel chiuso della propria disciplina scientifica, ma aprendosi al dialogo»*¹⁶.

Logica conseguenza dell'idea di fondo che anima il progetto della nuova Rivista è la costituzione di una Direzione scientifica che copre pressoché tutte le aree interessate dal

¹⁵ Così, I.M. MARINO, *Corte di Cassazione e giudici «speciali» (sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 111 cost.)*, in *Studi in onore di Vittorio Ottaviano*, II, Milano, 1993, p. 1383 ss., ora in I.M. MARINO, *Scritti giuridici*, a cura di A. Barone, II, Napoli, 2015, 891 ss., p. 912.

¹⁶ R. CAPONI, *Frammenti di teoria del processo civile Una premessa introduttiva*, in *Il processo*, 2019, p. 10 s.

fenomeno processuale. Una Direzione composita: sia per la varietà delle aree rappresentate, sia per la varietà delle Università da cui provengono i Direttori, italiani e stranieri; sia, infine, per la presenza di alcuni maestri accanto a studiosi giovani e meno giovani, tutti riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento.

Alla base del nuovo progetto vi è, però, anche una ulteriore ragione di ordine pratico. Come è stato più volte evidenziato nel corso della Tavola rotonda, oggi anche «il numero dei contributi offerti alle nostre riviste è cresciuto vistosamente, con la duplice conseguenza che talune di esse sono state costrette a prevedere limiti dimensionali che fino a qualche tempo fa sarebbero apparsi innaturali, e che i tempi di pubblicazione si sono inevitabilmente allungati». Da qui il convincimento che l'apertura di ulteriori spazi per i cultori del fenomeno processuale, qualunque sia il settore dell'intervento giurisdizionale, possa rappresentare, di per sé, una positiva novità¹⁷.

Un altro aspetto fondamentale da porre in risalto in questa sede è il ruolo delle Università. Crediamo che la nostra Rivista sia una delle pochissime riviste, se non forse l'unica, ad essere interamente finanziata e sostenuta da una Università. Sin dal primo momento in cui gli è stata prospettata l'idea di una nuova rivista processuale il prof. Emanuele Degennaro, Presidente della LUM "Giuseppe Degennaro" vi ha aderito con entusiasmo e ne ha reso possibile l'attuazione creando tutte le condizioni necessarie per poter avviare il nuovo progetto editoriale. Un sostegno fondamentale che ancora oggi la LUM continua ad assicurare e che ha ci consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento della collocazione nella lista ANVUR delle riviste di classe A.

In conclusione, è naturale interrogarsi sulle nuove sfide che la nostra giovane Rivista è chiamata ad affrontare.

Sono passati più di vent'anni da quando, con le Dichiarazioni di Budapest (2002) e Berlino (2003) la comunità scientifica ha evidenziato la necessità di garantire l'accesso libero e gratuito online all'informazione scientifica, in un'ottica di equità, progresso e disseminazione di saperi. Tuttavia, solo quando, oltre dieci anni dopo, le istanze Open Access sono state fatte proprie da parte dei più importanti enti finanziatori della ricerca a livello nazionale e internazionale, il principio dell'accesso aperto si è (in parte) realizzato. Va segnalata in questa direzione la specifica richiesta, formulata nei bandi di finanziamento competitivo della ricerca, che le pubblicazioni frutto dei progetti finanziati siano *open access*, a fronte, in caso contrario, di una riduzione del finanziamento concesso. Anche il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 - Piano nazionale per la scienza aperta¹⁸ si pone l'obiettivo di facilitare il reperimento in rete delle pubblicazioni scientifiche senza costi per l'utente e senza barriere giuridiche e tecniche.

È evidente che oggi la vera sfida che le riviste scientifiche dovranno affrontare è quella di iniziare ad adeguarsi concretamente a questo epocale cambiamento. La qualità della ricerca ne trarrà sicuramente giovamento.

¹⁷ R. MARTINO, «*Il processo*», op. loc. cit.

¹⁸ Il cui documento è reperibile su sito del Ministero (https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/Piano_Nazionale_per_la_Scienza_Aperta.pdf).

A tale stimolante sfida *Il processo* non intende certo sottrarsi, se necessario anche attraverso nuove scelte organizzative ed editoriali che possano facilitare l'epocale cambiamento legato al libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, senza barriere giuridiche e tecniche.